



IL NOTIZIARIO è registrato al Tribunale di Firenze al numero 4947 in data 16/03/2000 Direttore Responsabile Moreno Panchetti

Notizie di rilievo

Pag. 1

- Riunione di Consiglio;
- Incontri del Mercoledì;
- Formazione Continua Obbligatoria;
- Esami di abilitazione;
- Antiriciclaggio.



Partecipa anche TU all'aggiornamento del NOTIZIARIO DI CATEGORIA
Tel. 055 281786 FAX 055 281787

Pagina a cura di

- ☺ Moreno Panchetti
- ☺ Paola Ciampolini
- ☺ Lorenzo Tilli
- ☺ Luca Rossi

RIUNIONE DI CONSIGLIO

Il giorno 16/04/2012, presso la sede dell'Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la riunione di Consiglio, aperta in seduta pubblica alle ore 17.00 circa.

INCONTRI DEL MERCOLEDÌ

Si confermano gli "incontri del mercoledì"; il prossimo si terrà **mercoledì 18/04/2012** alle ore 15.30, sempre presso la sede dell'Ordine, su argomenti di attualità.

Ricordiamo che gli incontri del mercoledì hanno la finalità di scambio di opinioni e confronto su problematiche inerenti la nostra attività professionale.

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

28/03/2012 **Le novità della manovra salva Italia**

14.30 - 18.30

Hotel Mediterraneo - Lungarno del Tempio, 44

L'evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, la partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi su <http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php>

29/03/2012 **Salute e Sicurezza sul lavoro - i nuovi obblighi formativi**

16.00 - 18.00

Sede dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro Via Ricasoli, 32 - Firenze

L'evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, la partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi su <http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php>

26/04/2012 **Il nuovo praticantato e il CCNL studi professionali**

14.30 - 18.30

Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze

L'evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, la partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi prossimamente su <http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php>

Si ricorda che per scaricare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi e consultare la situazione completa dei crediti personali, bisogna andare sul sito www.teleconsul.it nella sezione DUI,

username: prima parte della PEC (es. m.rossi@consulentidellavoropec.it)
username: = m.rossi)


password: ultime 5 cifre della tessera DUI

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTI DEL LAVORO - SESSIONE 2012

La prossima sessione di esami si terrà il 19 e 20 Novembre 2012. La sede di svolgimento della prova scritta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale "concorsi ed esami"* del 19 Ottobre 2012, nonché sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it sezione "avvisi e bandi".

ANTIRICICLAGGIO

In ottemperanza a quanto previsto dal D.I. (MEF-MG) del 27/02/2009, Le segnalazioni sospette previste dall'art.41 d.lgs. 231/2007, possono essere inviate telematicamente da parte dei singoli iscritti al Consiglio Nazionale dell'Ordine, nel rispetto del protocollo d'intesa tra il CNO e l'U.I.F. che si allega.



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 5412025
Fax 06 5408282
C.F.: 80148330584
e-mail: consiglionazionale@consulentidellavoro.it



Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

USCITA - 15/06/2009 12:28 - 0006070 - 35.12



Spett.le
Banca d'Italia
Unità di Informazione Finanziaria
Divisione Normativa e Metodi
Largo Bastia 35
00181 ROMA

All.1

Oggetto: Protocollo d'Intesa tra UIF e CNCL per lo scambio telematico delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette.

In riferimento alla nota dell'8 giugno 2009, prot. n. 564335 riferita all'argomento in oggetto, si trasmette il Protocollo d'Intesa debitamente sottoscritto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)

MEC/mn

L'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

VISTE la direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo internazionale, e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE.

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento delle citate direttive, (*infra*, d.lgs. 231/2007), e, in particolare:

- l'articolo 6, in base al quale è istituita, presso la Banca d'Italia, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (*infra*, UIF);
- l'articolo 8, comma 1, in base al quale gli ordini professionali, secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti iscritti nei propri albi degli obblighi stabiliti dal decreto;
- l'art. 9, comma 1, in base al quale le informazioni in possesso della UIF e degli ordini professionali relative all'attuazione del decreto sono coperte dal segreto d'ufficio, salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legge; comma 5, secondo cui gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste; comma 6, in base al quale gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei propri iscritti;
- l'art. 12, che individua i soggetti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro tra i professionisti tenuti agli obblighi previsti dal decreto;
- l'art. 41, che statuisce e disciplina l'obbligo di segnalazione alla UIF delle operazioni sospette;
- l'art. 43, che disciplina le modalità di segnalazione da parte dei professionisti, e in particolare: il comma 1, in base al quale i professionisti trasmettono la segnalazione direttamente alla UIF o ai rispettivi ordini professionali; il comma 2 secondo cui gli

me

- ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia; il comma 3, in base al quale gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante; il comma 4, secondo cui gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalità di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007;
- l'art. 45, in materia di tutela della riservatezza e, in particolare: il comma 2, in base al quale gli ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato; il comma 3, lettera b), che consente alla UIF di richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi e dell'approfondimento delle segnalazioni ai competenti ordini professionali; il comma 4, secondo cui la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse;
 - l'art. 48, comma 1, in base al quale l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali;
 - l'art. 54, comma 3, che prevede che la UIF fornisca indicazioni circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro".

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 27 febbraio 2009, che individua il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (infra, CNCL) quale organismo di categoria che può ricevere, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, le segnalazioni di operazioni sospette dai propri iscritti;

CONSIDERATO che il decreto interministeriale di cui al precedente alinea demanda a un protocollo tra la UIF e il CNCL la disciplina delle modalità di trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonché degli altri adempimenti di cui agli art. 45, comma 3, e 48, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007;



tutto ciò premesso,
la UIF e il CNCL stipulano il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

(Oggetto)

Il presente Protocollo disciplina lo scambio in via telematica delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette tra la UIF e il CNCL.

Art. 2

(Modalità di trasmissione delle informazioni)

Le comunicazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, le richieste di ulteriori informazioni che la UIF può indirizzare al CNCL ai fini dell'analisi finanziaria della segnalazione e ogni altro scambio di informazioni tra la UIF e il CNCL attinente alle segnalazioni di operazioni sospette avvengono unicamente per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

Gli standard informatici che regolano le comunicazioni tra la UIF e il CNCL sono disciplinati dall'accluso Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

L'Allegato tecnico disciplina altresì i tempi di trasmissione delle informazioni.

Eventuali adeguamenti procedurali e informatici delle modalità di comunicazione disciplinate dall'Allegato tecnico saranno regolati con scambio di corrispondenza tra le parti.

Art. 3

(Adempimenti del CNCL)

Il CNCL riceve dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007 e provvede a trasmetterle senza ritardo, in via telematica, alla UIF. Il CNCL trasmette il testo integrale della segnalazione, escludendone unicamente l'indicazione del nominativo del segnalante.


Il CNCL adotta adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei consulenti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

Art. 4

(Adempimenti della UIF)

La UIF, effettuata l'analisi delle segnalazioni ricevute dai consulenti del lavoro per il tramite del CNCL, comunica al CNCL l'inoltro delle segnalazioni agli organi investigativi nonché i casi di archiviazione, ove ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini.

La UIF fornisce indicazioni aggiornate concernenti le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.




Art. 5

(Entrata in vigore)


Le modalità di scambio delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette tra la UIF e il CNCL, previste nel presente Protocollo, entrano in vigore il 1° luglio 2009.

Roma,

IL DIRETTORE
DELL'UNITA' DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO



L'Unità di Informazione Finanziaria
Il Consiglio Nazionale Dei Consulenti del Lavoro

ALLEGATO Tecnico

Standard informatici per lo scambio
di informazioni tra l'Unità di Informazione Finanziaria
e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

1 Premessa

Il presente allegato costituisce parte integrante del protocollo di intesa tra la **Unità di Informazione Finanziaria (UIF)** e il **Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (CNCL)**, per regolamentare la trasmissione telematica delle segnalazioni di operazioni sospette e le altre comunicazioni in materia di antiriciclaggio.

2 Strumenti adottati

Gli strumenti tecnici utilizzati per lo scambio di informazioni con modalità atte a garantire l'integrità, la riservatezza e la riferibilità delle stesse tra la UIF e il CNCL sono:

- Posta Elettronica Certificata (PEC): lo scambio dei messaggi mediante PEC assicura la provenienza del messaggio, il recapito dello stesso e la cifratura del canale.
- Cifratura: i meccanismi di cifratura simmetrica garantiscono la riservatezza del contenuto informativo della segnalazione nei confronti del destinatario, che detiene la chiave utile alla decifrazione del messaggio.

Ai fini dell'inoltro da parte del CNCL delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dai professionisti e delle relative richieste di approfondimenti effettuate dalla UIF viene utilizzato un sistema di crittografia simmetrica.

3 Trasmissione delle informazioni

Le trasmissioni delle segnalazioni di operazioni sospette, le richieste di ulteriori informazioni che la UIF può indirizzare al CNCL ai fini dell'analisi finanziaria della segnalazione e ogni altro scambio di informazioni tra la UIF e il CNCL avvengono utilizzando le caselle di Posta Elettronica Certificata divsos1.uif@pec.bancaditalia.it della UIF e antiriciclaggio@consulentidellavoropec.it del CNCL.

- Trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette da parte del CNCL

Il CNCL:

1. rende anonima la segnalazione di operazione sospetta ricevuta dal professionista;
2. cifra il modulo *PDF* con la chiave di cifratura simmetrica e gli associa un ID univoco, utile a identificare la segnalazione; l'ID contiene il riferimento all'anno solare in corso;
3. allega il modulo *PDF* cifrato ed anonimo ad un messaggio di PEC e lo invia alla UIF; il messaggio contiene l'ID univoco generato.

La UIF:

4. riceve il modulo *PDF* cifrato e lo decifra con la chiave simmetrica;
5. visualizza il modulo *PDF* in chiaro, privato dei riferimenti del segnalante.

- Richiesta di integrazioni/approfondimenti da parte della UIF

La UIF:

1. predispone un file in formato *PDF* contenente le richieste di approfondimento e/o di informazioni integrative;
2. cifra il modulo *PDF* avvalendosi della chiave simmetrica di cifratura;

3. allega il modulo *PDF* cifrato ad un messaggio di PEC contenente l'ID univoco della segnalazione e lo invia al CNCL.

Il CNCL:

4. controlla il messaggio PEC e individua il professionista destinatario della comunicazione mediante l'ID univoco presente nel messaggio PEC;
5. allega il modulo *PDF* cifrato ad un messaggio di PEC e lo invia al professionista precedentemente individuato.

4 Specifiche del contenuto informativo del flusso

La segnalazione di operazione sospetta inviata dal CNCL alla UIF è predisposta secondo lo schema segnaletico di cui al Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 – Professionisti Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

Al fine di ottemperare al disposto dell'art. 43 comma 3 del d.lgs. 231/2007 il CNCL provvede senza ritardo a trasmettere la segnalazione di operazione sospetta alla UIF priva del nominativo del segnalante.